

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
YACHT CLUB ADRIACO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TRIESTE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'associazione sportiva denominata "YACHT CLUB ADRIACO - Associazione Sportiva Dilettantistica", con personalità giuridica, fondata nell'anno 1903, con sede in Trieste, Molo Sartorio n.1.

Art. 2 - Insegna e distintivo sociale

- 1) L'insegna e il distintivo sociale sono costituiti da un guidone portante una croce rossa in campo verde.
- 2) Insegne speciali possono essere inalberate sulla sede sociale e sulle imbarcazioni dei Soci che rivestono cariche dello Yacht Club Adriaco. Le loro caratteristiche sono stabilite dal Regolamento Interno.

Art. 3 - Finalità

- 1) L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa, conseguito il riconoscimento da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività connesse alla disciplina della vela e secondariamente di altri sport nautici, intese come mezzo di formazione psico-fisica, culturale e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, anche agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria, e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tale disciplina.
- 2) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle proprie finalità istituzionali, lo Yacht Club Adriaco potrà, tra l'altro, organizzare e partecipare a regate, promuovere manifestazioni sportive, svolgere, in favore dei propri Soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive utili alla pratica della vela e degli sport del mare nonché svolgere e promuovere attività didattiche e divulgative finalizzate all'awiamamento, all'aggiornamento ed al perfezionamento in tali attività sportive.
- 3) In ottemperanza alle proprie finalità lo Yacht Club Adriaco si adopererà al fine di diffondere la cultura marinairesca e opererà per la tutela delle tradizioni nautiche.
- 4) Nella propria sede, sussistendone i presupposti e sempre in conformità alle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere attività ricreative a favore dei propri Soci e gestire, anche in via indiretta, adeguati servizi di ristoro.

Art. 4 - Principi informativi dell'attività dell'Associazione

Lo "YACHT CLUB ADRIACO - Associazione Sportiva Dilettantistica" è caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative;

- si avvarrà prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e assumerà lavoratori dipendenti o si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività;
- non potrà in alcun modo, anche indiretto o differito, distribuire avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o altre attività;
- si conforma alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto, ai Regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (FIV) e delle altre Federazioni sportive cui sarà affiliato. Costituiscono quindi

parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali relativi all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate nonché allo svolgimento dell'attività;

- s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle Assemblee federali;

- potrà aderire ad altre Federazioni sportive operanti nel settore nautico e riconosciute dal CONI, giusta conforme delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata; potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 6 - Composizione dell'Associazione

Lo "YACHT CLUB ADRIACO - Associazione Sportiva Dilettantistica" è formato dalle seguenti categorie di Soci:

a) COMMODORO - Alla carica onorifica di Commodoro dello Yacht Club Adriaco può essere eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, un Socio Benemerito o un Socio Anziano che abbia svolto attività sportiva velica ed abbia significativamente contribuito a mezzo dell'assunzione di cariche sociali al prestigio del Club ed al raggiungimento dei suoi scopi. La carica è unica ed ha carattere vitalizio.

b) SOCI ONORARI - Possono essere nominati tali le persone non socie che, in ragione delle loro opere e qualità, abbiano portato o possano portare giovamento al prestigio del Club ed al perseguimento delle sue finalità. La loro nomina spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed ha carattere vitalizio.

c) SOCI VITALIZI - Categoria ad esaurimento.

d) SOCI BENEMERITI - Sono i Soci che appartengono ininterrottamente allo Yacht Club Adriaco in qualità di Soci Anziani da almeno quindici anni.

e) SOCI ANZIANI - Sono i Soci che appartengono ininterrottamente al Club in qualità di Soci Ordinari da almeno trentacinque anni.

f) SOCI ORDINARI - Sono tutti i Soci non appartenenti ad una delle specifiche categorie di cui al presente articolo.

g) SOCI STRAORDINARI - Sono quei Soci che hanno la residenza a distanza di almeno 150 km dalla sede sociale.

h) SOCI FAMILIARI - Sono il coniuge o la/il convivente "more uxorio" del Socio.

i) SOCI ALLIEVI - Sono i giovani dal compimento del tredicesimo anno di età sino al compimento della maggiore età.

Art. 7 - Norme per l'ammissione a Socio

1) Possono essere Socie dello "YACHT CLUB ADRIACO - Associazione Sportiva Dilettantistica" le persone fisiche di adeguata condotta morale, civile e sportiva che intendano collaborare al raggiungimento delle sue finalità e vogliono parteciparne le attività sportive, culturali, sociali e ricreative.

2) Ai fini di cui sopra per adeguata condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, il mantenimento di comportamenti conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine e, per quanto riguarda in particolare l'attività sportiva, dall'astensione da ogni forma di illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dello Yacht Club Adriaco, della FIV, dei suoi organi o delle altre Federazioni di riferimento dei soci.

3) Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

4) La quota associativa e la categoria di appartenenza sono personali, non trasmissibili a qualsiasi titolo neanche a causa di decesso e non rimborsabili.

5) Lo Yacht Club Adriaco curerà il tesseramento alla FIV di tutti i propri soci. Il Club curerà altresì il tesseramento all'eventuale ulteriore Federazione di riferimento dei soci nonché di ogni altro soggetto per quale lo Statuto Federale richieda il tesseramento.

6) Salvo quanto infra previsto per le domande di ammissione degli aspiranti Soci Familiari e Soci Allievi, le domande di ammissione, corredate da un breve curriculum vitae, dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo controfirmato da due Soci presentatori.

7) Con la firma in calce alla domanda di ammissione il candidato Socio s'impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto Sociale, del Regolamento Interno, alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio Direttivo, verificata la ricevibilità della domanda, espletata ove opportuno l'istruttoria della medesima anche mediante audizione dei Soci presentatori, se a suo insindacabile parere la giudicherà accettabile, ne disporrà l'affissione all'Albo Sociale, nonché la trasmissione con mezzo elettronico, unitamente alle lettere di presentazione, ai Soci che abbiano comunicato il loro recapito per consentire ai Soci di far pervenire al Consiglio Direttivo – entro il mese successivo – eventuali osservazioni sui richiedenti l'ammissione a Socio. Le lettere di presentazione resteranno a disposizione in Segreteria per l'eventuale consultazione di chi interessato. one

9) Decorso il termine di affissione il Consiglio Direttivo, se del caso previa audizione dei Soci presentatori e dei Soci, ad esclusione dei Soci Allievi, che abbiano manifestato dissenso relativamente all'ammissione del nuovo Socio, delibererà a riguardo a mezzo di votazione che sarà considerata favorevole ove raggiunga l'assenso di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo non sarà tenuto a motivare le decisioni pronunciate in merito all'ammissione o alla mancata ammissione del nuovo Socio.

11) Lo stesso Consiglio Direttivo sarà tenuto alla riservatezza relativamente alle generalità dei Soci aventi diritto che abbiano manifestato parere negativo o perplessità in ordine all'ammissione di un aspirante Socio. Il verbale della riunione in cui un Socio avente diritto sia stato convocato al fine di esprimere le ragioni del proprio dissenso o alle proprie perplessità relative all'ammissione di un nuovo Socio non darà menzione delle generalità dello stesso sì da garantirne l'anonimato.

12) Le domande di ammissione che vengono ritirate potranno essere ripresentate solo decorso un anno dal loro ritiro.

13) Le domande di ammissione che non siano state accolte dal Consiglio Direttivo non potranno essere ripresentate se non decorsi cinque anni dalla mancata approvazione e solo per una volta.

Art. 8 - Norme per l'ammissione a Socio Onorario, Socio Familiare e Socio Allievo

1) L'ammissione quale Socio Onorario compete all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

2) L'ammissione quale Socio Familiare compete al Consiglio Direttivo che delibererà a riguardo a mezzo di votazione che sarà considerata favorevole ove raggiunga l'assenso di almeno i 3/4 dei componenti il Consiglio. La relativa domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dal Socio di cui la/il richiedente è coniuge o convivente "more uxorio" e non sarà oggetto di affissione all'albo e di comunicazione ai Soci. Il

Consiglio Direttivo non sarà tenuto a motivare le decisioni pronunciate in merito all'ammissione o alla mancata ammissione del nuovo Socio.

3) L'ammissione quale Socio Allievo compete anch'essa al Consiglio Direttivo che delibererà a riguardo a mezzo di votazione che sarà considerata favorevole ove raggiunga l'assenso di almeno i 3/4 dei componenti il Consiglio. La relativa domanda di ammissione dovrà essere firmata da almeno uno dei due genitori esercente la responsabilità genitoriale nonché da due Soci proponenti e non sarà oggetto di affissione all'albo e di comunicazione ai Soci. L'ammissione a Socio Allievo sarà valida per un anno e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo l'intervenire di decisione contraria del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo non sarà tenuto a motivare le decisioni pronunciate in merito all'ammissione, al mancato rinnovo o alla mancata ammissione del nuovo Socio.

Art. 9 - Altri passaggi di categoria

1) I Soci che intendono passare ad altra categoria associativa devono presentare relativa domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il passaggio effettivo avverrà all'inizio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2) I passaggi per anzianità da Socio Ordinario a Socio Anziano e da Socio Anziano a Socio Benemerito avvengono automaticamente nei termini previsti dallo Statuto e ne viene data comunicazione all'interessato.

3) La domanda per passare dalla categoria di Socio Allievo a quella di Socio Ordinario o a quella di Socio Straordinario deve pervenire al Consiglio Direttivo almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età.

4) La domanda per passare dalla categoria di Socio Familiare a quella di Socio Ordinario o a quella di Socio Straordinario dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data in cui sia venuto meno il rapporto matrimoniale o di convivenza "more uxorio" con il Socio presentatore, salvo l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 14.

5) Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente con i voti favorevoli di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio il passaggio di categoria dei Soci Familiari e dei Soci Allievi.

Art. 10 - Diritti dei Soci

1) I Soci hanno diritto a:

a) usufruire della Sede sociale e partecipare alle iniziative e manifestazioni del Club nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento Interno;

b) usufruire delle imbarcazioni sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento Interno;

c) fregiarsi di ogni segno distintivo del Club secondo il Regolamento Interno;

d) tenere, a norma del Regolamento Interno e sempreché sussista la disponibilità di spazio, le proprie imbarcazioni nello specchio d'acqua e nelle aree riservate allo Yacht Club Adriaco, con obbligo di iscrivere le proprie imbarcazioni nei suoi registri e battere il guidone sociale anche se ormeggiate in altro sito;

e) presenziare alle Assemblee;

f) votare nelle Assemblee;

g) ricoprire cariche sociali;

h) accogliere ospiti presso la sede dello Yacht Club Adriaco nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

2) I Soci Allievi sono esclusi dai diritti di cui ai punti f), g) e h).

3) L'esercizio dei diritti riservati ai Soci è subordinato all'adempimento delle obbligazioni assunte dagli stessi nei confronti dell'Associazione ovvero, in particolare, al versamento degli importi dovuti alla stessa. L'elenco degli esclusi dai diritti predetti potrà essere affisso all'Albo Sociale e potrà, altresì, essere riportato nelle comunicazioni circolari ai Soci.

4) Salvo non richiedano il passaggio ad altra categoria, i Soci Straordinari e i Soci Familiari sono esclusi dai diritti di cui al punto d) del primo comma del presente articolo.

Art. 11 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

a) al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dello Yacht Club Adriaco e delle disposizioni emanate dagli Organi sociali;

b) ad una condotta morale, civile e sportiva adeguata al rispetto dei principi di lealtà, probità e rettitudine;

c) al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi, anche relativi alle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo in concessione al Club, deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea e comunque di qualsiasi importo dovuto nell'ambito dello svolgimento del rapporto associativo anche nei confronti di terzi;

d) alla collaborazione con le attività del Club e, ove beneficiari di ormeggio nel suo specchio acqueo, all'effettiva pratica delle attività sportive ovvero e comunque alla messa a disposizione della propria imbarcazione ai fini di un miglior svolgimento delle manifestazioni da esso organizzate;

e) ad astenersi dallo svolgimento di attività politiche, sindacali o commerciali nelle strutture dell'Associazione;

f) a tutela del bene comune e della comunità, il Socio proprietario, comproprietario e/o armatore di un'imbarcazione anche sprovvista di motore, e che usufruisca in qualsiasi modo delle strutture del Club, deve tenere assicurata la stessa anche per i danni materiali.

Art. 12 - Canoni e contributi sociali

1) I canoni sociali, quelli di buona entrata, i contributi afferenti all'ormeggio di proprie imbarcazioni nello specchio acqueo dello Yacht Club Adriaco, nonché ogni altro contributo a carico dei Soci, compresi gli adeguamenti del canone conseguenti a passaggi di categoria, sono deliberati annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2) Gli stessi dovranno essere corrisposti entro il mese di gennaio, fatto salvo per i conguagli deliberati in sede assembleare da versarsi entro 30 giorni dalla delibera stessa. Ne è ammessa la corresponsione in rate trimestrali di pari importo, scadenti alla fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. Il Socio che alla fine del trimestre si trovi in mora con il pagamento dei canoni è temporaneamente sospeso da ogni attività sociale, interdetto dall'accesso al Club e gli verranno addebitati gli interessi legali. Non sono ammesse rateizzazioni per importi dovuti inferiori all'ammontare del canone previsto per la propria categoria di Socio. Il socio moroso si impegna a non partecipare alle attività sociali e non accedere al Club: a qualunque atteggiamento difforme saranno applicabili le previsioni di cui all'art. 14.

3) I soci Vitalizi e i soci Onorari sono esonerati dal pagamento del canone annuale.

4) Salvo quanto previsto al comma che precede, il canone annuale è dovuto nelle seguenti misure:

- a. Soci Benemeriti: 20% (venti per cento) del canone base;
- b. Soci Anziani: 70% (settanta per cento) del canone base;
- c. Soci Ordinari: 100% (cento per cento) del canone base;
- d. Soci Ordinari di età compresa fra i 18 e i 25 anni (c.d. Socio Junior): 30% (trenta per cento) del canone base;
- e. Soci Ordinari di età compresa fra i 26 e i 35 anni (c.d. Socio Giovane): 50% (cinquanta per cento) del canone base;
- f. Soci Straordinari: 50% (cinquanta per cento) del canone base;
- g. Soci Familiari: 20% (venti per cento) del canone base;
- h. Soci Allievi: 20% (venti per cento) del canone base.

5) Il canone di buona entrata associativa dei Soci Ordinari e di quelli Straordinari sarà commisurato al canone proprio della categoria. Qualora i Soci Straordinari richiedessero il passaggio alla categoria di Socio Ordinario saranno tenuti al versamento della differenza. Gli stessi saranno esonerati dal pagamento della suddetta differenza se, al momento del passaggio a Soci Ordinari, risulteranno associati al Club da almeno dieci anni.

6) I Soci Onorari, i Soci Familiari e i Soci Allievi sono ammessi allo Yacht Club Adriaco senza canone di buona entrata.

7) Qualora al raggiungimento del diciottesimo anno il Socio Allievo abbia maturato un'anzianità sociale di almeno due anni al momento del passaggio, in caso di suo passaggio alla categoria di Socio Ordinario o di Socio Straordinario, verrà esonerato dal pagamento del canone di buona entrata.

8) I Soci Familiari sono tenuti alla corresponsione del canone di buona entrata al momento del passaggio di categoria a Socio Ordinario o di Socio Straordinario; laddove tale passaggio di categoria consegua all'intervenuto decesso del Socio in relazione al quale era stato possibile acquisire la qualifica di socio familiare, gli stessi rimarranno esonerati dal pagamento del canone di buona entrata. Il Socio Familiare accede alla categoria di diritto in base al suo percorso associativo a nulla valendo quello del socio deceduto.

9) Qualora, al fine di realizzare interessi e/o conseguire obiettivi di rilevanza per il Club, il Consiglio Direttivo proponga all'approvazione dell'Assemblea l'esecuzione di opere o comunque la previsione di capitolati di spesa che non trovino copertura nelle entrate dell'Associazione (canoni, contributi, ecc.) quantificate nel bilancio preventivo approvato od oggetto di approvazione, il relativo onere dovrà essere ripartito pro capite, in parti uguali, tra tutti i Soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con la sola esclusione dei Soci Allievi.

10) L'assegnazione di un posto di ormeggio prevede la corresponsione di una buona entrata. Il canone di ormeggio è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

Art. 13 - Decorrenza della qualità di Socio – Dimissioni - Radiazione per morosità

1) La qualità di Socio decorre dal giorno in cui il candidato viene ammesso a far parte dello Yacht Club Adriaco.

2) I Soci cessano la loro appartenenza all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie: le stesse avranno effetto dalla fine dell'anno in corso ove presentate al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre. Qualora ricevute oltre tale data avranno effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo;

b) radiazione: la stessa conseguirà all'ingiustificato mancato pagamento, entro trenta giorni dalla messa in mora esercitabile dopo la fine dell'anno sociale di riferimento, di importi dovuti, a qualsiasi titolo, all'Associazione, nonché alla gestione dell'area ristoro con medesime procedure;

c) espulsione: la medesima sarà determinata da gravi inadempimenti agli obblighi competenti ai Soci ai termini del presente Statuto o ad azioni che, anche ove compiute al di fuori del Club, risultino gravemente disonorevoli o comunque tali da ostacolare il raggiungimento degli scopi dello Yacht Club Adriaco o da lederne sensibilmente il prestigio;

d) mancata richiesta di passaggio alla categoria di Socio Ordinario da parte del Socio Allievo o del Socio Familiare per il quale venga meno la ragione di appartenenza alla categoria di provenienza;

e) decesso del Socio;

f) scioglimento dello Yacht Club Adriaco ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

3) I provvedimenti di radiazione e di espulsione di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) potranno essere impugnati avanti il Collegio dei Probiviri. In caso d'impugnazione l'esecuzione degli stessi rimarrà sospesa sino alla decisione del suddetto Collegio.

4) I Soci radiati od espulsi ai sensi delle lettere b) e c) del precedente comma 2 rimarranno tenuti all'integrale adempimento di ogni obbligazione maturata nei confronti del Club in riferimento e sino al momento di raggiunta efficacia della sanzione.

5) La cessazione del rapporto associativo, a prescindere dalla ragione che l'abbia causata, comporterà la perdita di ogni diritto inerente alla qualità di Socio e, in ogni caso, non darà luogo ad alcun diritto di rimborso.

6) Nel caso di dimissioni volontarie del Socio, il Socio dimissionario avrà titolo per successivamente richiedere la propria riammissione. In tal caso, su richiesta presentata dall'interessato, la riammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo ad unanimità dei voti dei presenti alla riunione. Solo nel caso in cui le dimissioni siano presentate nell'esclusivo interesse del Club, il Consiglio Direttivo potrà altresì prevedere l'esenzione del Socio riammesso alla corresponsione, in tutto o in parte, del canone di buona entrata.

7) I Soci che perdano tale qualifica a seguito delle previsioni di cui al punto 2 lettere b) e c) non potranno essere riammessi; i soci che perdano tale qualifica a seguito di dimissioni volontarie potranno essere ammessi decorsi cinque anni sociali con buona entrata ridotta al 50% (cinquanta per cento) di quella in vigenza al momento del rientro; viene comunque persa ogni anzianità ai fini del computo dell'appartenenza a categoria diversa da quella di socio ordinario.

Art. 14 - Provvedimenti disciplinari.

1) Il Socio che violi, più o meno gravemente, lo Statuto o il Regolamento Interno, che tenga una condotta non corretta, che sia oggetto di provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti della Federazione Italiana Vela o, comunque, comprometta il prestigio dello Yacht Club Adriaco, verrà sottoposto a provvedimento disciplinare.

2) I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

a) avvertimento;

- b) ammonizione scritta;
- c) deplorazione scritta;
- d) sospensione sino ad un massimo di sei mesi da qualsiasi attività sociale;
- e) radiazione per morosità di cui all'articolo che precede;
- f) espulsione.

2-bis) La decisione circa l'affissione all'albo sociale dei provvedimenti di cui ai punti c), d), e), ed f) rimane a completa discrezione del Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunicherà anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto. Il Socio potrà richiedere e avrà diritto ad essere sentito personalmente.

4) I provvedimenti disciplinari, compresa l'espulsione, saranno presi col voto di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio Direttivo e la relativa decisione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo legalmente equivalente.

5) Entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri presentando la propria impugnazione. In questa fase della procedura non potranno essere adottati nuovi fatti o nuovi addebiti a carico del Socio.

6) La presentazione dell'impugnazione, come previsto anche dal comma 3 dell'Art. 13, sospenderà l'esecuzione del provvedimento disciplinare.

7) Laddove un'infrazione disciplinare dovesse essere contestata ad un componente del Consiglio Direttivo, il procedimento si svolgerà in un unico grado avanti al Collegio dei Probiviri investito su istanza del Presidente il quale, nel caso, avrà titolo per deliberare autonomamente un provvedimento di temporanea sospensione dalle funzioni di Consigliere.

8) Laddove un'infrazione disciplinare venga addebitata al Presidente del Club le attribuzioni che gli competerebbero, ai sensi del comma che precede, spetteranno al Vice Presidente con maggiore anzianità sociale.

9) Le decisioni del Collegio dei Probiviri verranno comunicate al Consiglio Direttivo e al Socio; a quest'ultimo con lettera raccomandata a. r. o altra forma legalmente equivalente.

Art. 15 - Amministrazione dello Yacht Club Adriaco

1) Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dello Yacht Club Adriaco e rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario e viene convocata dal Presidente in sessione ordinaria e/o straordinaria.
- 3) La medesima può essere convocata anche su istanza di almeno un decimo dei Soci aventi diritto a seguito di richiesta indirizzata al Presidente e corredata dagli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
- 4) L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in diverso luogo nel comune di Trieste comunque idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 5) La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai Soci con mezzo elettronico o, in carenza del relativo indirizzo, a mezzo di avviso postale semplice inoltrato a ciascun avente diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori nonché l'occasione dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere fissata nella medesima giornata della prima, ma almeno trenta minuti dopo l'orario fissato per la stessa. L'avviso sarà inoltre esposto all'Albo Sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'adunanza.
- 6) All'atto della convocazione dell'Assemblea il Presidente sarà tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le proposte che, precedentemente alla convocazione stessa, siano state presentate per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno quindici Soci aventi diritto.
- 7) I bilanci e le proposte dettagliate di modifica dello Statuto che debbano essere sottoposte all'esame dell'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o dei Soci devono essere affissi all'albo sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione.
- 8) L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice o per acclamazione dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti non facenti parte del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale o di quello dei Probiviri. L'assemblea elegge, inoltre, un Segretario e, in occasione delle assemblee elettive e con le stesse modalità, almeno due scrutatori; nelle Assemblee Straordinarie la funzione di Segretario verrà assolta da un notaio.
- 9) Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 10) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. In tale verbale andranno riportate le circostanze che abbiano determinato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria successivamente alla scadenza del termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo stesso dovrà essere esposto all'Albo Sociale entro quindici giorni dalla data dell'adunanza, rimanendovi esposto per almeno trenta giorni.

Art. 17 - Partecipazione all'Assemblea

- 1) Potranno prendere parte alle Assemblee i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e dei canoni sociali e che non risultino soggetti a provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
- 2) Ogni Socio avrà diritto ad un voto.
- 3) I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altro Socio a mezzo delega rilasciata per iscritto; ciascun Socio può ricevere una sola delega.

Art. 18 - Assemblea Ordinaria

1) Salvo quanto infra previsto nel caso di elezione degli organi sociali, l'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora particolari circostanze lo richiedano, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso:

- a) per approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) per stabilire la misura del canone sociale, del canone di buona entrata e dei contributi a carico dei Soci;
- c) per eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e quello dei Probiviri;
- d) per eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il Commodoro e i Soci Onorari;
- e) per decidere sull'acquisto e sull'alienazione di beni ed in genere sulla stipulazione di contratti onerosi che comportino impegni del Club di importo superiore a cento volte il canone associativo annuale;
- f) per deliberare l'adesione ad altre Federazioni sportive operanti nel settore nautico e che siano riconosciute dal CONI;
- g) per deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

2) Nel caso di elezioni di nuovi organi sociali l'Assemblea Ordinaria viene convocata entro due mesi dall'elezione:

- a) per approvare il bilancio preventivo;
 - b) per stabilire la misura del canone sociale, del canone di buona entrata e dei contributi a carico dei Soci.
- 3) L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, con l'esclusione dal computo degli astenuti. Nel caso di voto scritto la scheda bianca è equiparata all'astensione.

Art. 19 - Assemblea Straordinaria

1) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale nonché sullo scioglimento dello Yacht Club Adriaco e sulla devoluzione del patrimonio a norma del seguente Art. 32.

2) Salvo quanto infra specificato, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo degli stessi. Salvo diverse disposizioni normative qualora sia convocata per deliberare l'adeguamento dello Statuto a specifiche ed inderogabili norme di legge, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti.

3) Salvo quanto previsto dall' Art. 32, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, con l'esclusione dal computo degli astenuti. Nel caso di voto scritto la scheda bianca è equiparata all'astensione.

Art. 20 - Cariche sociali: norme generali

1) Gli organi sociali durano in carica quattro esercizi concomitanti con il ciclo olimpico e cessano il loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica coincidente con l'anno di svolgimento delle Olimpiadi estive.

- 2) Tutte le cariche sociali sono e vengono assunte a titolo gratuito e non sono cumulabili.
- 3) Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative e dei canoni di ormeggio, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 4) Il Presidente, i Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo, i Sindaci ed i Probiviri vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.
- 5) La votazione sui componenti degli organi sociali verrà svolta una volta esauriti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno della relativa Assemblea ed avrà termine decorse due ore dall'apertura del seggio.
- 6) Il Presidente non può essere eletto consecutivamente alla carica per più di due mandati. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e di quello dei Probiviri sono sempre rieleggibili.

Art. 21 - Il Presidente - I Vice Presidenti

Il Presidente rappresenta lo Yacht Club Adriaco in giudizio, nei confronti dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità sociale ed in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo è sostituito dall'altro Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente con maggiore anzianità sociale.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Segretario, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sportivo, dall'Economo Mare, dall'Economo Terra e da tre Consiglieri.
- 2) Il Segretario è incaricato di dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, della stesura dei verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede a curare i rapporti con i Soci e con l'esterno, cura l'amministrazione dell'Associazione.
- 3) Il Direttore Amministrativo attende alla contabilità ed alla regolare tenuta dei libri contabili, predispone i bilanci consuntivo e preventivo, cura le riscossioni ed i pagamenti.
- 4) Il Direttore Sportivo è responsabile delle attività sportive dell'Associazione, provvede alla preparazione morale e tecnica degli allievi, decide la composizione delle rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle regate, organizza la Scuola Vela e, di concerto con l'Economo Mare, cura la gestione e la manutenzione dei mezzi sociali destinati all'attività sportiva. Nell'organizzazione e nell'attuazione dell'attività sportiva annuale e pluriennale il medesimo si avvale della collaborazione di istruttori federali di cui coordina il lavoro.
- 5) L'Economo Mare provvede alla gestione ed alla manutenzione delle strutture, dei mezzi e delle aree adibite ad ormeggio nonché di quelle a servizio delle imbarcazioni; cura, inoltre e di concerto con il Direttore Sportivo la manutenzione dei mezzi sociali destinati alle attività sportive dello Yacht Club Adriaco. Lo stesso aggiorna l'elenco delle imbarcazioni dei Soci presenti nello spazio acqueo in concessione e la relativa lista d'attesa per un ormeggio.
- 6) L'Economo Terra cura e sovrintende a tutte le attività che si svolgono presso la sede sociale nonché alla manutenzione della medesima nonché di ogni attività concernente la continuità e la qualità dei servizi di ristoro presso la stessa. Collabora con il Direttore Sportivo ai fini della miglior riuscita delle manifestazioni sportive del Club.

7) Salvo diversa decisione del Consiglio stesso, il Direttore Sportivo, l'Economista Mare e l'Economista Terra possono adottare ogni provvedimento di ordinaria amministrazione attinente al proprio ambito di competenza nonché delegare ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo l'attività di coordinamento e controllo di determinati ambiti operativi. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile deve essere informato dei provvedimenti adottati dai singoli economisti di cui al precedente comma.

8) Una ripartizione più dettagliata degli incarichi è eventualmente rimessa al Regolamento Interno.

Art. 23 - Convocazione ed attività del Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque di regola due volte al mese oppure allorché ne sia fatta richiesta, anche informale, da almeno due Consiglieri.

2) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

3) I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono raccolti in un apposito libro liberamente consultabile dai soci.

4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente o di uno dei Vice Presidenti e di almeno la metà degli altri membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla riunione salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. A parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione.

Art. 24 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1) Salvo quanto da Statuto o per legge espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo assume - con i limiti di cui alla lettera e) del precedente articolo 18 - i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi al patrimonio sociale.

2) È comunque competenza del Consiglio Direttivo:

a) attuare le finalità previste dallo Statuto e dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

b) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo – quest'ultimo con l'indicazione del canone annuale, dei contributi di ormeggio, dei canoni di buona entrata e di ogni altro contributo a carico dei Soci compresi gli adeguamenti per i passaggi di categoria aggiornati, rispetto a quelli in vigore per l'esercizio precedente, con una maggiorazione percentuale pari all'indice Istat dell'anno precedente più 1 (uno) punto percentuale – da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; i bilanci dovranno essere redatti con chiarezza e dovranno rappresentare la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dello Yacht Club Adriaco, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati;

c) deliberare sulle domande di ammissione e passaggio di categoria dei Soci, nonché sulle proposte di ammissione dei Soci Onorari;

d) indire le Assemblee Ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee Straordinarie in conformità ai dettati del presente Statuto;

e) predisporre, approvare ed eventualmente modificare i Regolamenti Interni relativi all'attività sociale;

f) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.

Art. 25 - Composizione ed attribuzioni del Collegio Sindacale

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2) I Sindaci non debbono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall'ufficio il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado di un membro del Consiglio Direttivo.

3) A norma dell'Art. 18 che precede l'Assemblea nomina il Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti.

4) È competenza del Collegio dei Sindaci:

- esercitare la vigilanza sugli atti amministrativi dello Yacht Club Adriaco;
- accertare, a mezzo di verifiche trimestrali, la regolare tenuta della contabilità;
- accertare la regolare tenuta dei libri sociali;
- redigere una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Art. 26 - Composizione ed attribuzioni del Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2) I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, devono aver compiuto il 40° anno di età ed avere un'anzianità sociale di almeno dieci anni. Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall'ufficio il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado di un membro del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

3) Vengono eletti dall'Assemblea a norma dell'Art. 18.

4) Il Collegio, costituito dai soli membri effettivi, nomina il suo Presidente.

5) Per ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante il quadriennio, il Collegio completerà il numero mediante cooptazione di nuovi membri fino alla prossima Assemblea.

6) Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e, salvo non sia diversamente previsto dal presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti.

7) Le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono:

a) deliberare, anche in termini di riforma, in merito ai provvedimenti disciplinari pronunciati a carico dei Soci ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto;

b) sempre ai sensi del citato Art. 14 dello Statuto, deliberare ed adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;

c) al solo Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di sua impossibilità, ad un membro dello stesso da lui delegato compete inoltre il compito di cui all' Art. 27 comma 7) del presente Statuto.

Art. 27 - Procedure di voto per il Consiglio Direttivo

1) L'elezione alle cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo si perfeziona a mezzo voto di lista.

2) Le liste dei candidati, specificanti le generalità degli interessati e le cariche sociali a cui rispettivamente concorrono, devono essere depositate presso la Segreteria dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea elettiva e quindi essere esposte all'Albo Sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza, previa verifica della ricevibilità da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri o di un suo delegato come infra disposto.

3) Non possono essere presentate liste parziali, ovvero prevedenti un numero di candidati inferiore rispetto al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

4) Le liste devono essere sottoscritte per accettazione da tutti i candidati nonché da almeno dieci Soci aventi diritto al voto in veste di presentatori.

5) Un Socio non potrà essere candidato in più di una lista né potrà essere presentatore di più liste ovvero, se candidato, presentatore di alcuna lista.

6) Le prescrizioni che precedono sono stabilite a pena di irricevibilità della lista, in merito alla quale deve pronunciarsi il Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di sua assenza, un altro membro del suddetto Collegio da lui delegato.

7) Nel caso di unica lista, il voto viene validamente espresso manifestando, nella scheda elettorale, previamente vidimata dal Segretario dell'Assemblea, la propria indicazione di voto.

8) Nel caso di più di una lista, viene eletta la lista del Presidente che riceve più voti.

9) Qualora l'Assemblea Elettiva sia chiamata ad esprimersi su un'unica lista validamente presentata, quest'ultima dovrà ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validamente espressi in sede assembleare. In caso contrario dovrà essere indetta, entro trenta giorni, una nuova Assemblea Elettiva.

10) Qualora non venga presentata validamente alcuna lista ovvero alla seconda Assemblea Elettiva si presenti una sola lista, il voto verrà espresso per singole persone e non per liste ed i voti ricevuti verranno conteggiati secondo le seguenti norme:

* il voto espresso a favore di un candidato con l'indicazione del solo cognome sarà ritenuto invalido qualora siano Socie dello Yacht Club Adriaco più persone con il medesimo cognome;

* il Candidato non eletto Presidente concorrerà con i voti ottenuti per questa carica a quella di Vice Presidente;

* i voti dei candidati non eletti alle cariche di Presidente o di Vice Presidente si sommeranno a quelli eventualmente ottenuti per l'elezione ad una delle cariche di Segretario, Direttore Amministrativo, Direttore Sportivo, Economo Mare ed Economo Terra purché i voti ottenuti per la specifica carica rappresentino almeno un quinto del totale dei voti ricevuti.

11) È ammessa la propaganda elettorale mediante la distribuzione ai Soci che intervengono all'Assemblea di stampati contenenti i nomi dei candidati nella singola lista ovvero, in caso di votazione per singole persone e non per liste, l'elenco dei candidati alle varie cariche sociali, purché su tali stampati siano indicati anche i nomi dei Soci proponenti e non vengano riprodotti gli emblemi del Club.

12) Laddove nel corso del mandato quadriennale vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, i rimanenti membri del Consiglio Direttivo provvedono a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato quadriennale in corso e sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

13) Se nel corso del mandato quadriennale vengano a mancare per qualsiasi motivo il Presidente ovvero più di quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare entro sessanta giorni l'Assemblea Elettiva Straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica sino alla scadenza dell'originario mandato quadriennale e comunque sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

14) In ogni caso, ed in espressa deroga a quanto previsto nel comma che precede, il Consiglio Direttivo rimarrà comunque in carica sino alla naturale scadenza del suo mandato e non si procederà pertanto alla convocazione dell'Assemblea Elettiva Straordinaria se il Presidente ovvero più di quattro Consiglieri vengano a mancare nel corso dell'ultimo esercizio annuale del loro mandato; in tale evenienza ed in deroga a quanto previsto dal precedente terzo comma, le cariche sociali saranno cumulabili in considerazione dell'insufficienza del numero dei Consiglieri rimasti in carica. La soluzione di ogni diversa ipotesi è rimessa al potere discrezionale del Consiglio Direttivo.

15) Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, venisse a mancare, ne assumerà le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Vice Presidente con il maggior periodo di anzianità sociale ovvero, in mancanza di Vice Presidenti, il Consigliere con il maggior periodo di anzianità sociale.

16) I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti a quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo, a discrezione dello stesso, possono essere sostituiti.

Art. 28 - Procedure di voto per il Collegio Sindacale e per quello dei Proviviri

1) I Sindaci, il loro Presidente nonché i componenti del Collegio dei Proviviri vengono eletti non per lista, bensì per singole persone, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

2) Il voto espresso a favore di un candidato con l'indicazione del solo cognome sarà ritenuto invalido qualora siano Soci dello Yacht Club Adriaco più persone con il medesimo cognome.

3) È ammessa la propaganda elettorale ai sensi del comma 11 dell'Art. 27.

Art. 29 - Anno sociale

L'anno sociale ed economico iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 - Controversie

Ogni controversia, anche relativa all'esecuzione ed all'interpretazione del presente Statuto e che non possa essere risolta ai sensi dell'articolo che segue, verrà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Art. 31 - Clausola compromissoria

1) I Soci dello Yacht Club Adriaco e lo stesso Club sono obbligati a definire qualsiasi controversia di carattere civile dovesse insorgere tra loro o tra essi e lo Yacht Club Adriaco e che sia attinente e/o conseguente all'attività sociale e/o sportiva demandando tale definizione ad un Collegio di Arbitri amichevoli compositori.

2) A tal fine, la parte richiedente dovrà far pervenire all'altra parte, mediante lettera raccomandata o PEC, la sua domanda di arbitrato unitamente alla designazione del proprio arbitro. L'altra parte dovrà, entro il termine di venti giorni dal ricevimento di tale invito, designare, a sua volta per lettera raccomandata o PEC, il proprio arbitro. Gli arbitri così nominati dovranno, entro venti giorni dall'intervenuta notizia della loro designazione, scegliere il Presidente del Collegio Arbitrale. In mancanza di detta designazione o in caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente, tale nomina sarà deferita al Presidente del Tribunale di Trieste.

3) In deroga al punto 1, relativamente ad ogni vertenza che, per avere ad oggetto questioni risarcitorie per le quali è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile e/o per altre ragioni sempre di natura risarcitoria (anche di chiamata in garanzia indiretta), prevede la partecipazione di soggetti terzi non Soci la clausola compromissoria così esposta non dovrà considerarsi operante.

Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione

1) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole, sia in prima che in seconda

convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto. L'Assemblea stessa nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2) L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio associativo a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, e ciò avuta l'approvazione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - Certificato d'Iscrizione – Obbligo di assicurazione

1) Le imbarcazioni dei Soci proprietari, comproprietari e/o armatori di qualsiasi categoria devono essere iscritte nel registro dello Yacht Club Adriaco.

2) Il Socio proprietario, comproprietario e/o armatore dell'imbarcazione regolarmente iscritta ha l'obbligo d'inalberare degnamente il guidone sociale.

3) Qualora un'imbarcazione sia posseduta da più Soci proprietari, questi sono tenuti a designare uno di loro quale rappresentante responsabile nei rapporti con lo Yacht Club Adriaco.

4) Il Socio proprietario, comproprietario e/o armatore dell'imbarcazione - unitamente ai documenti attestanti la proprietà del bene - deve fornire all'Associazione una dichiarazione scritta di valida copertura assicurativa, anche per i danni materiali, per l'intera durata dell'assegnazione del posto di ormeggio e, a semplice richiesta, consegnare in Segreteria copia del certificato assicurativo in essere (Art. 11 lettera f)).

Art. 34 - Vendita di imbarcazioni

Il Socio che ceda a terzi un'imbarcazione iscritta nel registro dello Yacht Club Adriaco è tenuto a darne avviso scritto al Consiglio Direttivo.

VISTO: IL PRESIDENTE